



Istituto per Anziani - Chioggia

(Ente pubblico - I.F.A.B. - art. 1 L. 16.07.1890, n. 6972)

Chioggia, 24 settembre 2008.

Prot. n. 1332

Oggetto: Trattamento delle giornate festive infrasettimanali per il personale turnista.

Alle OO.SS.
CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL

Alle RSU

LORO SEDI

ALL'UFFICIO PERSONALE

S E D E

A favore del dipendente turnista che lavori in giornata festiva infrasettimanale è prassi di questo Istituto riconoscere il riposo compensativo, in aggiunta alla indennità per turno festivo. Ciò in quanto si è sempre ritenuto che l'indennità di turno, essendo destinata a compensare "il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro", così come stabilito dall'art. 22, comma 5, del CCNL 14.09.2000, non possa anche ritenersi remunerare le ore di lavoro prestate in giorno festivo.

L'Aran, però, e numerosa giurisprudenza, tra cui si citano solamente le sentenze del TAR Puglia n. 298/2008, Tar Abruzzo n. 500/2008, Consiglio di Stato n. 218/2007 e n. 226/2007, sostengono unanimemente l'impossibilità di riconoscere al dipendente sia l'indennità di turno, sia il riposo compensativo.

In aggiunta, si consideri che la Corte dei conti Lombardia, con sentenza n. 456/2008, ha chiarito che il riferimento per la legittimità dei contratti di lavoro del personale è dato dalle interpretazioni delle clausole contrattuali del datore di lavoro, cioè l'Aran, qualificando come colpevole il comportamento del dirigente che vi si discosti.

Alla luce di quanto sopra, appare, quindi, ormai ineludibile per chi scrive, adeguarsi sia alla giurisprudenza, che alle interpretazioni delle norme contrattuali diffuse dall'Aran, onde non trovarsi a dover rispondere personalmente, con la conseguenza che non può più considerarsi ammissibile il cumulo tra indennità di turno e riposo compensativo nei confronti del dipendente turnista che lavori in giorno festivo infrasettimanale.

Si dà, pertanto, disposizione all'ufficio Personale dell'Ente affinché ci si attenga alla prevalente giurisprudenza, che sancisce l'impossibilità per il turnista che lavori in

giorno festivo di usufruire anche del riposo compensativo o, altrimenti definito, recupero ore, provvedendo anche a ricalcolare il trattamento diverso sin qui riconosciuto ai lavoratori.

Distinti saluti.

Il Segretario-Direttore
Emilio Camuffo
